

CONSIDERATO che, il giorno 08 Agosto 2019 in questo Comune, in Via XXV Aprile, Piazza Libertà e Via Marconi l'ufficio tecnico comunale dovrà svolgere lavori di manutenzione e disinfezione del viale alberato e dei giardini pubblici;

VISTA la richiesta di emissione ordinanza da parte dell'ufficio tecnico comunale, ai fini di ottenere l'imposizione del divieto di sosta con rimozione forzata, per permettere lo svolgimento dei lavori, **dalle ore 04:00 alle ore 09:00 del 08 Agosto 2019 in Via XXV Aprile, Piazza Libertà e Via Marconi;**

RAVVISATA la necessità di procedere in tal senso nell'area interessata, a salvaguardia dell'utenza e nell'intento di consentire la sicurezza dei lavori;

SENTITO il parere favorevole del responsabile servizio lavori pubblici del Comune di Monasterolo di Savigliano;

VISTI gli art. 6 e 7, comma 1, lettera a) – c) – e) del D.L. vo 30 aprile 1992, n. 285, recante il testo "Nuovo Codice della Strada" nonché del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, relativo al "Regolamento di esecuzione e di attuazione al Nuovo Codice della Strada";

VISTA la propria competenza ai sensi della Determinazione del responsabile di Area n° 14 del 30.10.06, avente per oggetto l'individuazione dei responsabili dei procedimenti e delle istruttorie;

ORDINA

Che sia istituito il **DIVIETO DI SOSTA** (cartello figura II 74 art. 120 C.d.S.) con **RIMOZIONE FORZATA** (cartello modello II 6/M art. 83 C.d.S.) per tutte le categorie di veicoli a motore, nelle seguenti aree pubbliche nei periodi di seguito elencati :

- **VIA XXV APRILE** ambo i lati viale alberato;
- **PIAZZA LIBERTA'** ambo i lati viale alberato;
- **VIA MARCONI** lato viale alberato;

dalle ore 04:00 alle ore 09:00 del 08 Agosto 2019

La suddetta ordinanza verrà comunicata al pubblico mediante l'affissione della medesima all'Albo Pretorio comunale nonché con l'apposizione di idonea segnaletica stradale da porsi agli ingressi delle suddetta via.

A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 si avverte che, avverso la presente ordinanza in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1043, chiunque abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte.

La segnaletica stradale utilizzata dovrà essere conforme alle caratteristiche previste, dovrà essere correttamente installata ed illuminata e successivamente rimossa a cura del soggetto richiedente, in modo da garantire la fluidità e la sicurezza della circolazione stradale, garantendo il transito dei pedoni e dei velocipedi, nella stretta osservanza di quanto prescritto dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di Esecuzione (D.Lgs. 30/04/92, n. 285 – D.P.R. 16/12/92, n. 495), ed in particolare dovrà essere apposta almeno la seguente cartellonistica stradale:

- **DIVIETO DI SOSTA** (cartello figura II 74 art. 120 C.d.S.) con **RIMOZIONE FORZATA** (cartello modello II 6/M art. 83 C.d.S.);

Il personale dell'Ufficio di Polizia Locale, e dell'Ufficio Tecnico e gli altri Agenti della Forza Pubblica, sono incaricati della Vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

Per le violazioni alla presente ordinanza verranno applicate, in quanto compatibili, le sanzioni previste dal Codice Della Strada e dal relativo Regolamento di esecuzione.

Monasterolo di Savigliano, lì 06 Agosto 2019.

Il Comandante
Corpo Unificato di Polizia Locale
Unione Terre della Pianura
Commissario Capo di Polizia Locale MARTINI Rocco